

Riunione del 13 gennaio 2020

Seduta n 76

Oggetto: Parere in merito alle verifiche di vulnerabilità sismica di locali di Pubblico Spettacolo (rif. int. n. 170)

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta del Comune di [REDACTED] – Settore [REDACTED] – SUAP Sportello Unico Attività Produttive del 17 giugno 2019 (PG/2019/[REDACTED]), di esprimere un parere in merito al contenuto del Verbale redatto dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, relativo alla predisposizione delle verifiche di vulnerabilità sismica delle strutture ospitanti discoteche;

Vista la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS;

Premesso

che, la Commissione Provinciale di Vigilanza ha chiesto al Comune di [REDACTED] di rivolgere un quesito al Comitato Tecnico Scientifico regionale in materia sismica in merito alla “competenza” a chiedere, da parte della stessa Commissione, l’“adempimento” delle verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 2003 ai gestori di discoteche, considerate le difficoltà rappresentate dai medesimi gestori, in quanto nella maggior parte dei casi non risultano essere i proprietari delle strutture ove sono allocati i locali di Pubblico Spettacolo. Viene, inoltre, evidenziato che l’Ordinanza sopra richiamata prevede che le verifiche siano da effettuarsi da parte dei proprietari.

Il Dirigente del Settore [REDACTED] – SUAP Sportello Unico Attività Produttive del Comune di [REDACTED], evidenziato che “*la questione si pone anche per le discoteche/locali di trattenimento pubblico ospitati in strutture di proprietà comunale*”, ha rivolto al CTS i seguenti quesiti:

- di esprimersi in merito a quanto contenuto nel verbale della Commissione,
- se vi siano obblighi stabiliti da normative statali o regionali inerenti tali verifiche con tempistiche prefissate.

Considerato

che il Comitato Tecnico Scientifico non ha titolo per entrare nello specifico delle normative di settore dei locali di pubblico spettacolo, nel seguito verranno richiamati gli Atti utili per rispondere alle domande poste.

L’Art. 80 del T.U.L.P.S.¹ dispone che “*L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di avere fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio*”;

L’Ordinanza 3274 del 2003 all’art. 2, comma 3, dispone che “*E’ fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati², sia degli edifici di*

¹ Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

² OPCM 3274/2003 Art. 1, comma 1 “... sono approvati i “*Criteria per l’individuazione delle zone sismiche - individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone*” di cui all’allegato 1,

interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso. Le verifiche ...dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria gli edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato I". Al punto 11.2 "Valutazione della sicurezza" dell'allegato 2 dell'ordinanza, viene definito che "Per valutazione della sicurezza si intende un procedimento quantitativo volto a stabilire se un edificio esistente è in grado o meno di resistere alla combinazione sismica di progetto contenuta nelle presenti norme".

Il Comitato Tecnico Scientifico si era già espresso con il parere³ n. 6 nella seduta del 27 luglio 2010, poi ripreso dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del 4 novembre 2010 prot. n. DPC/SISM/0083283 quale approccio per la gestione degli esiti delle verifiche sismiche condotte in ottemperanza all'art. 2, comma 3 dell'OPCM 3274/2003.

Con la D.G.R. n. 1661 del 2 novembre 2009 "Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso" sono state individuate le categorie di edifici ed opere, elencate negli allegati A e B parti integranti dell'Atto, per le quali:

- gli interventi strutturali (riguardanti sia le nuove costruzioni sia le costruzioni esistenti) sono sempre soggetti ad autorizzazione sismica preventiva, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. c) della L.R. n. 19 del 2008⁴;
- devono essere effettuate le verifiche tecniche di cui all'art. 2, comma 3 dell'Ordinanza del P.C.M. n. 3273 del 20 marzo 2003⁵;

I locali ai quali si fa riferimento con il presente parere sono compresi nella voce B2.1.4 "Strutture fieristiche, ricreative, culturali e per lo spettacolo (quali cinema, teatri, auditorium, sale convegni e conferenze, discoteche, musei, biblioteche) con capienza superiore a 100 persone".

Con l'art. 1, comma 421 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stato prorogato al 31 marzo 2013 il termine ultimo per la predisposizione delle verifiche tecniche previste con l'OPCM 3274 del 2003, per tutti gli edifici e le opere esistenti rientranti negli elenchi della D.G.R. n. 1661 del 2009.

Tutto ciò premesso e considerato il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Presidente, Prof. Ing. Marco Savoia, all'unanimità dei presenti

è del parere

che:

1. per gli edifici ricompresi al punto B2.1.4 della D.G.R. n. 1661 del 2009 sia fatto obbligo di effettuare le verifiche tecniche ai sensi delle norme tecniche vigenti al momento della loro elaborazione;

nonché le connesse "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", "Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti", Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni" di cui, rispettivamente, agli allegati 2, 3 e 4 della presente ordinanza, di cui entrano a far parte integrante e sostanziale".

³ "Parere in merito alle verifiche tecniche, problematiche correlate e decisioni conseguenti"

2. la solidità e la sicurezza degli edifici destinati ad attività di pubblico spettacolo deve essere valutata oltre che rispetto alle azioni statiche anche rispetto alle azioni sismiche e alle altre azioni non controllate dall'uomo;
3. le verifiche, ai sensi dell'OCDPC 3274 del 2003, dovevano essere effettuate entro il termine del 31 marzo 2013;
4. ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale n. 19 del 2008 "*Norme per la riduzione del rischio sismico*", le verifiche tecniche e le valutazioni della sicurezza devono essere depositate presso lo Sportello Unico comunale che le trasmette alla Struttura tecnica competente;
5. il proprietario della costruzione e il conduttore hanno l'obbligo di effettuare le verifiche e le valutazioni della sicurezza, secondo le disposizioni di legge, come meglio chiarito nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile del 4 novembre 2010 prot. n. DPC/SISM/0083283;
6. gli esiti delle verifiche dovranno essere valutati nel rispetto delle disposizioni di legge, come ampiamente illustrato nel parere n. 6 del Comitato, che viene integralmente richiamato. In ogni caso qualora si verificassero carenze derivanti da azioni controllate dall'uomo i provvedimenti indicati nelle norme (modifica della destinazione d'uso, adozione di opportune cautele, necessità di effettuare un intervento in aumento o ripristino della capacità portante) sono necessari e improcrastinabili.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico

(Prof./Ing. Marco Savoia)



